

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 ottobre 2009, n. 1810

L.R. 27/98, art. 7. Rinnovo convenzione tra l'Osservatorio Faunistico Regionale e il Dipartimento Produzione Animale dell'Università degli Studi di Bari.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, Dario STEFANO, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di P.O. geom. Giuseppe Inglese confermata dal Dirigente dell'Ufficio Caccia e dal Dirigente del Servizio Caccia e Pesca, Dott. Giuseppe Leo, riferisce quanto segue:

vista la L.R. n. 27 del 13/8/1998 art. 7 che ha configurato l'Osservatorio Faunistico quale struttura tecnica regionale del Servizio Caccia e Pesca dell'Assessorato alle risorse Agroalimentari, con funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento, al cui interno opera il Centro Recupero Fauna Selvatica in difficoltà;

visto il Bilancio per l'esercizio finanziario 2009, approvato con L.R. n° 11 del 30/04/2009, pubblicata sul B.U.R.P N° 65 suppl., che ha previsto, per l'Osservatorio Faunistico Regionale - Centro Recupero Fauna Selvatica in difficoltà in Bitetto, lo stanziamento della somma di Euro 170.000,00 sul capitolo n° 4960 del Bilancio Regionale;

atteso che tra le finalità della Struttura è prevista la sperimentazione sui riproduttori, per il rifornimento dei Centri pubblici provinciali, la ricezione per cure e riabilitazione della fauna selvatica omeoterma in difficoltà, proveniente dai Centri provinciali di prima accoglienza, la detenzione e riproduzione in cattività di particolari specie protette, per le quali non è stata possibile la riabilitazione al volo;

considerato che tra le molteplici attività svolte dall'Osservatorio Faunistico Regionale per la conservazione e la protezione della fauna selvatica omeoterma, vi è sicuramente quella di preservare le specie particolarmente protette, in via d'estinzione, con la cura ed il recupero degli esemplari feriti;

visto l'art. 1 della legge 11 febbraio 1992 n. 157

(Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) che testualmente recita: "La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale.";

tenuto conto che l'attività di recupero della fauna selvatica omeoterma protetta in difficoltà, rientrando fra i compiti istituzionali della Struttura tecnica Regionale, potrebbe risultare meno incisiva se non supportata dal ricovero presso una clinica veterinaria il cui personale possa garantire le dovute cure anche ricorrendo a prestazioni specialistiche;

vista la D.G.R. n. 731 del 30 maggio 2006, con la quale sono stati recepiti gli Accordi sanciti in Conferenza Stato - Regioni tra cui l' "Accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano per la definizione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l'erogazione delle prestazioni veterinarie da parte di strutture pubbliche e private";

considerato che la Regione Puglia, con il precitato atto pubblicato sul bollettino ufficiale n. 70 del 8 giugno 2006, ha disciplinato l'attività delle strutture veterinarie pubbliche e private definendo i requisiti minimi necessari per l'erogazione delle suddette prestazioni da parte delle strutture presenti nel territorio regionale;

considerato che l'Osservatorio Faunistico Regionale - Centro Recupero Fauna selvatica in difficoltà, in quanto struttura pubblica, è tenuto al rispetto delle norme generali e speciali in materia di igiene e di tutela ambientale e delle norme sul benessere animale con riguardo alle esigenze delle specie trattate nonché all'osservanza dei requisiti minimi generali e specifici previsti;

tenuto conto che, attualmente, l'Osservatorio Faunistico Regionale, è privo di una adeguata Struttura veterinaria avente i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dalla normativa vigente;

considerata l'enorme risonanza delle attività promosse dall'Osservatorio Faunistico, che hanno pun-

tualmente fatto registrare negli ultimi anni un incremento notevole di esemplari di fauna selvatica in difficoltà, particolarmente protetta ed a rischio estinzione, curati e riabilitati al volo. A tal proposito si ricorda che nello scorso anno sono pervenuti n. 746 esemplari, con l'ausilio delle Associazioni Ambientaliste e Protezioniste, del Corpo Forestale dello Stato, della Polizia Provinciale e Comunale, dei privati cittadini e di Giudici che ne hanno disposto la confisca per varie motivazioni;

visto il parere positivo trasmesso con nota protocollo AREA/70/O.R.A. del 27/06/09 a firma del Direttore di Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione, prof. Pasquale Chieco, inerente alla Convenzione tra l'Osservatorio Faunistico Regionale, ed e il Dipartimento Produzione Animale dell'Università degli Studi di Bari;

vista la D.G.R. n. 711 del 06/05/2008 con la quale è stata autorizzata la convenzione tra l'Osservatorio Faunistico Regionale e il Dipartimento Produzione Animale dell'Università degli Studi di Bari;

considerato che la convenzione annuale in corso, stipulata tra l'Osservatorio Faunistico Regionale ed il Dipartimento Produzione Animale dell'Università degli Studi di Bari, è scaduta il 1 luglio c.a.;

tenuto conto dell'intensa attività scientifica e clinica svolta dal predetto Dipartimento, nonché di ricerca collegata alla sperimentazione di tecniche di riproduzione assistita sulla fauna selvatica omeoterma in difficoltà;

si rende necessario e urgente pertanto, per lo svolgimento delle attività collegate al Centro Recupero dell'Osservatorio Faunistico, rinnovare la convenzione con il Dipartimento Produzione Animale dell'Università degli Studi di Bari, con sede in Valenzano, in ragione delle comprovate professionalità e competenze possedute dal personale, della specificità delle strutture e delle attrezzature idonee rispettivamente alla cura della predetta fauna e dalle analisi diagnostiche ed interventi medico-specialistici;

Il Dipartimento di Produzione Animale dell'Uni-

versità degli Studi di Bari, si impegna a provvedere, per la durata di 12 (dodici) mesi, alla cura e alle prestazioni specialistiche per gli esemplari di fauna selvatica omeoterma protetta in difficoltà che saranno di volta in volta consegnati dal personale della Struttura Regionale, che provvederà alla successiva riabilitazione;

La Regione Puglia si impegna a erogare al predetto Dipartimento, un contributo di euro 12.000.200, comprensivo di ritenute di legge, a titolo di compartecipazione alle spese sostenute da liquidare, in una unica soluzione, al termine del rapporto di convenzione, della durata di mesi dodici;

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 16/11/2001 N. 28 E S.M.I.

Il presente provvedimento comporta una spesa di euro 12.000,00 (dodicimila/00) a carico del Bilancio regionale 2009, da finanziare con le disponibilità del capitolo 4960 (U.P.B. 1. 2.2).

Al relativo impegno dovrà provvedere il Dirigente del Servizio Caccia e Pesca con atto dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, che rientra nella competenza della Giunta Regionale ai sensi della L.R. n° 7/97, art. 4, comma 4, lettera K.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari, Dario STEFANO;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal responsabile di P.O., dal Dirigente dell'Ufficio Caccia e dal Dirigente del Servizio Caccia e Pesca che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di adottare il presente provvedimento per le motivazioni espresse in narrativa;
- di autorizzare l'Osservatorio Faunistico Regionale a rinnovare la convenzione con il Dipartimento Produzione Animale dell'Università degli Studi di Bari, con sede in Valenzano, per la cura e le prestazioni specialistiche che dovrà assicurare alla fauna selvatica omeoterma protetta, in difficoltà;
- di convenire che il Dipartimento di Produzione Animale dell'Università degli Studi di Bari provveda ad assicurare per la durata di 12 (dodici) mesi a partire dalla stipula della convenzione, la cura e le prestazioni specialistiche per la fauna selvatica omeoterma protetta in difficoltà, che sarà consegnata dal personale della Struttura Regionale;
- di approvare l'allegato schema di convenzione, dando mandato al Dirigente del Servizio

Caccia e Pesca di sottoscrivere la convenzione ad esecutività del presente provvedimento;

- di stabilire che il Dirigente del Servizio Caccia e Pesca provveda nell'anno corrente all'adozione del provvedimento di impegno della spesa di euro 12.000,00 (dodicimila/00) comprensivo di ritenute di legge, a titolo di compartecipazione alle spese sostenute da liquidare in una unica soluzione al termine del rapporto di convenzione;
- di inviare copia del presente provvedimento al Servizio Personale ed al Servizio Comunicazione Istituzionale, per la necessaria pubblicazione sul portale istituzionale della Regione Puglia, secondo quanto disposto dalla L. 24.12.2007, n. 244;
- Copia del presente atto sarà trasmesso alla Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo - ai sensi dell'art. 1 comma 173 della Legge n° 266/2005 (legge finanziaria dello Stato per l'anno 2006) da parte del Dirigente del Servizio Caccia e Pesca.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Avv. Loredana Capone



REGIONE PUGLIA
OSSERVATORIO FAUNISTICO-STRUTTURA TECNICA-
DEL SERVIZIO CACCIA DELL'ASSESSORATO
ALLE RISORSE AGROALIMENTARI
VIA GEN. PALMIOTTI, 43 - 70020 BITETTO (BARI) - TEL.FAX (080) 9920283



CONVENZIONE

Per le finalità di cui all'art. 7, comma 4 lett.b della L.R. 27/98 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma "

TRA

La Regione Puglia, codice fiscale 80017210727, Osservatorio Faunistico Regionale-Centro Recupero selvatici, nella persona del Dirigente del Servizio Caccia e Pesca dott. Giuseppe Leo

E

il Dipartimento di Produzione Animale dell'Università degli Studi di Bari, codice fiscale 80002170720, nella persona del Direttore Prof. Raffaele Luigi Sciorsci

PREMESSO

- che tra le finalità prioritarie dell'Osservatorio faunistico, struttura tecnica regionale dell'Assessorato Risorse Agroalimentari – Servizio Caccia e Pesca è prevista la ricerca sperimentale sui riproduttori per il rifornimento dei centri pubblici provinciali, la ricezione per cure e riabilitazione della fauna selvatica protetta proveniente dai centri provinciali di prima accoglienza, la detenzione e riproduzione in cattività per le quali non è stata possibile la riabilitazione al volo;

- che con D.G.R. n. 731 del 30 maggio 2006, sono stati recepiti gli Accordi sanciti in Conferenza Stato – Regioni tra cui l’ “Accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano per la definizione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l’erogazione delle prestazioni veterinarie da parte di strutture pubbliche e private”;
- che la Regione Puglia, con il precitato atto pubblicato sul bollettino ufficiale n. 70 del 8 giugno 2006, ha disciplinato l’attività delle strutture veterinarie pubbliche e private definendo i requisiti minimi necessari per l’erogazione delle suddette prestazioni da parte delle strutture presenti nel territorio regionale;

CONSIDERATO CHE

- Le Direttive 79/409/CEE (Direttiva Uccelli) e 92/43/CEE (Direttiva Habitat) perseguono l’obiettivo generale della conservazione delle specie di uccelli selvatici presenti in Europa, nonché l’istituzione di zone di protezione speciale e di siti di importanza comunitaria, in modo tale da garantire la sopravvivenza e la riproduzione di alcune specie particolarmente protette e minacciate, e che le Regioni individuano le misure di conservazione necessarie;
- La Legge Regionale del 13 Agosto 1998 n° 27 ” Norme per la Protezione della Fauna Selvatica Omeoterma, per la Tutela e la Programmazione delle Risorse Faunistico-Ambientali e per la Regolamentazione dell’Attività Venatoria”, all’articolo 7 , comma 4 lett. b , definisce tra le finalità dell’Osservatorio Faunistico, la ricezione per cure e la riabilitazione della fauna selvatica protetta proveniente dai centri provinciali di prima accoglienza, la detenzione e riproduzione in cattività di particolari specie per le quali non è stata possibile la riabilitazione al volo;
- Il Centro Recupero Fauna selvatica in difficoltà, quale struttura pubblica, è tenuta al rispetto delle norme generali e speciali in materia di igiene e di tutela ambientale e delle norme sul benessere animale con riguardo alle esigenze delle specie trattate nonché all’osservanza dei requisiti minimi generali e specifici previsti;
- L’Osservatorio Faunistico Regionale con sede in Bitetto, si trova, oggi, nelle condizioni di non poter più continuare a provvedere alla cura della fauna selvatica in difficoltà ne di fornire tutte quelle prestazioni cui è tenuto in base ai propri compiti istituzionali, in quanto privo di un’adeguata Struttura Veterinaria avente i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dalla normativa vigente;

- Il Dipartimento di Produzione Animale dell'Università degli Studi di Bari utilizzerà, di volta in volta le competenze specifiche e comprovate professionalità nonché le strutture per la cura della fauna selvatica in difficoltà e delle attrezzature per analisi diagnostiche ed interventi medico-specialistici sulla fauna, in Dipartimento di Produzione Animale e in Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università degli studi di Bari;
- Il Dipartimento ha già stipulato protocollo d'intesa con la Regione Puglia per lo sviluppo di programmi di conservazione e riproduzione assistita per la fauna selvatica protetta presso l'Osservatorio Faunistico Regionale, in Bitetto;
- Infatti presso il Dipartimento di Produzione Animale si svolgono ricerche avanzate ed innovative su vari aspetti della riproduzione degli uccelli selvatici che possono consentire l'acquisizione di conoscenze utili per programmi di salvaguardia dell'avifauna a rischio e pericolo d'estinzione ;
- Vi è una convergenza di interessi tra l'Università e la Regione nel porre in essere collaborazione per il perseguimento dei fini sopra indicati;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

L'Università degli studi di Bari- Dipartimento di Produzione Animale - e la Regione Puglia attiveranno forme concrete di collaborazione che permettano di realizzare i fini sopra indicati, attraverso la ricerca sperimentale su riproduttori maschio e femmine, con applicazione di tecniche ed interventi medici, atti a migliorarne le performance riproduttive e la cura di quegli esemplari di fauna selvatica protetta, che, consegnati di volta in volta dal personale dell' Osservatorio Faunistico Regionale, necessitano di particolari interventi specialistici a seguito di patologie complesse;

Art. 2

Il Dipartimento si impegna ad assicurare le dovute cure anche ricorrendo a prestazioni specialistiche ed a riconsegnare gli esemplari operati al Centro Recupero, che provvederà alla successiva riabilitazione presso la Struttura Regionale;

Art. 3

Il presente accordo comporta un onere economico a carico della Regione Puglia di € 12.000,00 (dodicimila/00), comprensivo di ritenute di legge, a titolo di compartecipazione delle spese sostenute dal Dipartimento di Produzione Animale, da liquidare in una unica soluzione al termine del rapporto di convenzione che ha la durata di dodici mesi a partire dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile a richiesta delle parti;

Art. 4

In caso di contenzioso tra le parti e qualora fosse inutilmente esperito ogni previo possibile tentativo di conciliazione extragiudiziale, il foro competente è il Tribunale di Bari.

Per la Regione Puglia

Il Dirigente Servizio Caccia e Pesca

Dott. Giuseppe Leo

Per l'Università degli Studi di Bari

Il Direttore del Dipartimento Produzione Animale

Prof. Raffaele Luigi Sciorsci